



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia, 06/05/2013

Commissione Consultiva: Gruppo Lavoro Sicurezza dello Studio Professionale

RELATORE LASCIOLI RAG. DOMIZIANO

Titolo Convegno

Sicurezza e salute sul lavoro negli studi professionali (D. Lgs. 81/08 e s.m.i)

Lunedì 6 maggio, dalle ore 15.00 alle 18.00

Presso la sala **MATER DIVINAE GRATIAE** Brescia - Via S. Emiliano, 30

Titolo Relazione

.Checkup "OTTOUNO" Sicurezza in Studio Dlgs 81/08

.Valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro con simulazione di procedura standardizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i



- Con l'OK definitivo alla Legge di stabilità 2013 e al Bilancio di previsione dello Stato arriva quella che gli operatori del settore si aspettavano da tempo: la proroga al **31 maggio 2013** delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) ovvero l'obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate recentemente approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
- Ricordiamo che, nonostante la vecchia scadenza del 31 dicembre 2012, il comunicato del Ministero del Lavoro con il recepimento ufficiale delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012. Ricordiamo, pure, che le Procedure Standardizzate sono state recepite con decreto interministeriale del 30 novembre 2012



- Ma, la pubblicazione delle procedure standardizzate a ridosso della precedente scadenza del 31/12/2012, non ha fatto altro che alimentare la confusione degli operatori del settore circa la loro non chiarissima applicazione. Il documento approvato dalla Commissione consultiva individua, infatti, il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- Nell'attuale versione (che con molta probabilità verrà revisionata e ampliata) le procedure standardizzate si compongono di due parti:
- -la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative;
- -la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta, dunque, le schede da utilizzare per adempiere all'obbligo della valutazione dei rischi.



- Le procedura si articola sui seguenti quattro passi:
- -il primo prevede una descrizione sintetica dell'azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l'identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
- dopo aver descritto l'attività aziendale, attraverso
- -il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell'ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l'assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;



- -il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l'effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l'identificazione e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- -nel quarto passo (con l'utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.



- In allegato il decreto interministeriale con le [procedure standardizzate](#) predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- ***Chi è sottoposto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08***
- Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i tirocinanti, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell'azienda.



- ***Il DVR deve avere una "data certa"***
- Il documento di cui all'Articolo 17, Comma 1, Lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 54, su supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'Articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del **datore di lavoro** nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del **RSPP, del RLS o RLST e dal Medico Competente**, ove nominato.



- ***Cosa devo fare una volta completato il DVR***
- Quanto indicato e sottoscritto nel DVR va costantemente monitorato al fine di verificare se è effettivamente coerente con le attività lavorative quotidiane. Nel caso in cui in azienda, successivamente alla redazione del DVR, vengano introdotte nuove attività oppure vi siano modifiche alle mansioni oppure un cambio di personale o anche un cambiamento delle condizioni di uno dei lavoratori (esempio : una lavoratrice entra in gravidanza) sarà necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi che tenga conto delle nuove circostanze ed aggiornare materialmente il documento DVR e certificare l'avvenuto processo tramite l'acquisizione di una nuova data certa.



- ***Quale è la validità del DVR, Ogni quanto deve essere rifatto***
- Il legislatore non ha inteso legare al tempo l'obbligo di revisione ed aggiornamento del Documenti di Valutazione dei Rischi ma ha stabilito che la redazione del documento (conseguente naturalmente ad una nuova valutazione dei rischi) andrà eseguita in occasione di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione generale del lavoro interno e in caso di infortuni gravi.
- Pertanto il documento andrà rielaborato nel caso in cui l'azienda modifichi la propria attività o ne aggiunga una alle precedenti oppure vi sia l'introduzione di nuovi dipendenti/lavoratori in aggiunta all'organico precedente o anche solo in sostituzione di qualcuno.



- **La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l'accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.**
- **Chi controlla gli adempimenti previsti dalla legge** Principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l'INAIL, l'ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori dell'Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza
- **Quanto è concreta la possibilità di un controllo**
- I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della sicurezza sul lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli incidenti sono molto elevati. Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo indipendente o perché sollecitati da ordinanze nazionali, delle campagne di verifica a tappeto.



- ***A seguito invece di una denuncia di infortunio all'INAIL*** da parte del datore di lavoro oppure dal dipendente stesso che lo ha subito il controllo scatta automaticamente.
- La verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro può, infine, essere avviata anche in seguito a segnalazioni anonime.



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

VIOLAZIONI LA PENA DELL'ARRESTO AMMENDA



- **Per omessa redazione** del DVR, violazione Art. 29, c.1, l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell'arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,
- **Per incompleta redazione** del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000
- **Per incompleta redazione** del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.



- ***Chi deve e può rivestire il compito di RSPP in azienda***
- Generalmente è un compito che viene fatto dal titolare dell'azienda (o se società dall'amministratore) a patto che quest'ultimo abbia almeno il diploma di scuola superiore, tre anni certificati di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo e consegua il relativo attestato dopo aver seguito e superato con esito positivo lo specifico corso di formazione.
- Nel caso in cui si abbiano alle proprie dipendenze meno di 5 lavoratori, il titolare/amministratore può ricoprire sia il ruolo di RSPP, sia quello di Responsabile Antincendio che quello di Primo Soccorso (naturalmente conseguendo tramite la relativa formazione le qualifiche per ciascun incarico). Dai 5 (compresi) dipendenti in poi, sarà necessario delegare queste due funzioni ad un addetto.



- ***Chi deve rivestire il ruolo di RLS***
- Sempre un lavoratore, mai il RSPP. Con il correttivo del Testo Unico, inoltre, se il nominativo del RSL non cambia a fine anno, non è più necessario ripetere il verbale di nomina e la conseguente comunicazione all'INAIL.
- La comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS
- Con circolare 25 agosto 2009, n. 43 dell'INAIL sono state impartite le istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.



- La comunicazione va effettuata elettronicamente, tramite il sito stesso dell'INAIL, secondo le modalità specificate all'interno della sopra citata. Per eseguire tale operazione l'azienda dovrà assicurarsi di disporre dei propri codici univoci di accesso (Codice Utente / PIN1 / PIN2) al portale Web dell'INAIL. In caso di indisponibilità di codesti codici, sarà necessario eseguire una registrazione sul sito o contattare la sede INAIL di competenza.
- L'apposita sezione del sito "Dichiarazione RSL" può essere anche utilizzata eventualmente dal consulente del lavoro o commercialista che segue l'azienda a patto che gli vengano comunicati i codici di accesso di cui sopra.
- I dati da comunicare all'INPS relativi al RLS sono : Cognome, Nome, Codice Fiscale e Data di inizio incarico.
I dati andranno aggiornati solo a seguito di un cambio di RLS e non più a scadenza annuale.
- Nel caso di omessa o incompleta comunicazione all'INAIL del RLS, il D.Lgs. 81/08 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Checkup “OTTOUNO” Sicurezza in Studio DLGS 81/08



+ Checkup "OTTOUNO" Sicurezza in Studio DLGS 81/08

SEZIONE INCARICHI E FORMAZIONE

Servizio di Prevenzione e Protezione

E' stato nominato il RSPP ?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
E' svolto dal datore di lavoro ed ha frequentato l'apposito corso di formazione ed ha i requisiti di legge? ha fatto il corso per RSPP di 16 ore con attestato?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
E' svolto da un dipendente?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
E' svolto da personale esterno o consulente?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Non è stato nominato?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Note:

E' stato eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
E' presente un rappresentante territoriale RLST (per aziende fino a 15 addetti)?		
Se eletto interno, il RLS ha frequentato l'apposito corso di 32 ore?		
E' stato fatto il corso di aggiornamento annuale (4 ore)?		
E' stato trasmesso il nominativo del RSL all'INAIL?		

Note:



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Gestione delle emergenze

Sono stati nominati gli addetti antincendio mediante apposito incarico?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

Gli addetti nominati hanno ricevuto Formazione obbligatoria Antincendio?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

Il titolare o i lavoratori hanno svolto il corso antincendio (4 ore) con attestato?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

A quando risale l'attestato del corso di formazione?	data	
--	------	--

Note:

Sono stati nominati gli addetti al primo soccorso mediante apposito incarico?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

Gli addetti nominati hanno ricevuto Formazione obbligatoria Primo Soccorso?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

Il titolare o i lavoratori hanno svolto il corso di Primo Soccorso (12 ore) con attestato?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

A quando risale l'attestato del corso di formazione?	data	
--	------	--



Servizio di Sorveglianza Sanitaria e primo soccorso		
E' stato nominato un Medico Competente?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Se no, perché? Esiste un motivo preciso? Specificare il motivo nelle righe seguenti ricorda che la nomina da parte della ditta di un Medico Competente non è sempre obbligatoria ed è determinata dalla presenza o meno di determinati rischi.		
Note:		
E' presente in studio una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione come previsto dal decreto legislativo DM 388/03?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il personale aziendale eventualmente impiegato fuori sede è dotato di cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione come previsto dal decreto legislativo DM 388/03?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Esiste un incaricato della verifica periodica del contenuto della cassetta?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Avete classificato la vostra azienda in base alle tre categorie previste dal DM 388/03 (cat. A/B/C)?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
In caso di appartenenza alla cat. A avete inviato notifica telematica all'ASL?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



Formazione del personale		
I lavoratori sono stati adeguatamente informati, e formati sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza da adottare (mediante corso apposito, con registrazione presenza e questionario di verifica apprendimento) come previsto dall'accordo stato regioni del 21.12.2011?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Se si in che modo?		
a) distribuzione di materiale informativo scritto	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
b) partecipazione a corsi e/o incontri di informazione/formazione durata 4 ore per la formazione generale e 4 ore quale formazione specifica per aziende a basso rischio?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
c) comunicazioni verbali del RSPP o del datore di lavoro	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
d) procedure scritte	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
E' presente in azienda una attestazione scritta controfirmata dal lavoratore della avvenuta informazione/formazione?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
E' stato effettuato l'addestramento all'utilizzo dei DPI forniti?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
E' stato effettuato l'addestramento all'utilizzo dei prodotti chimici utilizzati?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Viene svolta attività formativa specifica ai nuovi assunti e apprendisti	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



SEZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE

E' stata redatta l'autocertificazione della valutazione dei rischi? (possibile per ora non oltre il 31.05.2013)?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
E' stata effettuata la valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/08 art. 17, 28 con redazione di specifico DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ? (Valutazione obbligatoria per tutte le attività con almeno 1 lavoratore o equiparato) In quale data? _____		
E' stata effettuata la valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/08 con utilizzo di procedura standardizzata di cui all'art. 29 comma 5? (Valutazione obbligatoria per tutte le attività con almeno 1 lavoratore o equiparato) In quale data? _____	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
In tutti i casi sopraccitati si è proceduto alla convalida con apposizione di "data certa"?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
L'eventuale autocertificazione risulta supportata da adeguati allegati e/o relazioni?		
La valutazione effettuata è aggiornata alla situazione attuale? E sono stati valutati tutti i rischi? In particolare si ricordano di seguito i principali rischi per i quali deve essere stata effettuata una specifica valutazione:	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art. 63 comma2-3	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Stabilità e solidità delle strutture <u>D.Lgs. 81/08</u> e <u>s.m.i. (Allegato IV)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Altezza, cubatura, superficie <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)</u> e normativa locale vigente	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : -raggiungere il posto di lavoro - fare manutenzione agli impianti) <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



Vie e uscite di emergenza - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Porte e portoni D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Scale - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 1.7; Titolo IV capo II ; art.113) -DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Posti di lavoro e di passaggio - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Microclima - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Illuminazione naturale e artificiale - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Servizi igienico assistenziali - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Impianti elettrici - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs 626/96 (Dir. BT) - DPR 462/01 - DM 13/07/2011 -DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs. 626/96 (Dir.BT)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento - D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - D.Lgs 17/10 - D.M. 01/12/1975 - DPR 412/93 - DM 17/03/03 - Dlgs 311/06 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Impianti idrici e sanitari - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas - D.Lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) - <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc) - <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico (Avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.) - <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) - D.Lgs 626/96 (BT)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.) <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) D.Lgs 626/96 (BT)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Scariche atmosferiche - <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - DPR 462/01</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Lavoro al videoterminale <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; Allegato XXXIV)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Rumore <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ; Titolo VIII, Capo II)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Campi elettromagnetici <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo IV)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Agenti chimici (comprese le polveri) e presenza schede di sicurezza - <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i. - CLP</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Incendio - <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI ; Allegato IV punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011</u> Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Altre emergenze Terremoto, trombe d'aria, etc. <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Fattori organizzativi Stress lavoro-correlato - <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma 1 -bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Pericoli connessi all'interazione con persone, Attività svolte a contatto con il pubblico (attività di sportello, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.) <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)</u>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



Movimentazione manuale dei carichi Sollevamento e spostamento di carichi <u>D.Lgs. 81/08 s.m.i.</u> (Titolo VI; Allegato XXXIII)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Valutazione dei rischi per le donne in gravidanza ai sensi del decreto legislativo n° 151 del 26/03/2001 – 81/08 (Valutazione obbligatoria per tutte le attività con almeno 1 lavoratore femmina in qualunque mansione, anche ufficio) E' stata effettuata la valutazione del rischio per le donne in gravidanza ai sensi del decreto legislativo 151/2001 – 81/08 ?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
La valutazione effettuata è aggiornata alla situazione attuale?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il personale femminile è stato informato dei risultati della valutazione?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Valutazione dei rischi lavorativi per i minori ai sensi della legge n° 977 del 17/10/1967 – 81/08 (Valutazione obbligatoria per tutte le attività con almeno 1 lavoratore minorenne dipendente o equiparato)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
E' stata effettuata la valutazione del rischio per i lavoratori minori ai sensi della legge 977/67 – 81/08 ?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
La valutazione effettuata è aggiornata alla situazione attuale?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il minore e l'esercente la patria potestà sono stati informati dei risultati della valutazione?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Rapporti contrattuali atipici

Se presente personale con alcune tipologie di rapporti contrattuali atipici quali ad esempio:

- somministrazione di manodopera, - lavoro intermittente / a chiamata, - lavoro a prestazioni ripartite, - lavoro a progetto, - distacco sono state "assimilate" ai tradizionali contratti a tempo determinato / indeterminato. Pertanto, l'attivazione di tali suddetti rapporti atipici deve essere obbligatoriamente inserita nell'analisi della valutazione dei rischi della propria attività.

Lavori atipici nulli senza DVR

Ai sensi del D.Lgs. 276/2003, la validità dei contratti a tempo determinato, di somministrazione di lavoro, a chiamata e di collaborazione a progetto è vincolata al rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ed alla presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tale asserzione è ripresa e rafforzata dalla sentenza della Cassazione n. 5241 del 2 aprile 2012, che stabilisce la nullità del contratto a termine in caso di mancanza di DVR, richiedendone la conversione a tempo indeterminato con l'applicazione di una penale a carico del datore di lavoro da 2,5 a 12 mensilità. In caso di lavori "atipici", la valutazione dei rischi si impone pertanto come il primo presupposto di legittimità contrattuale.

La valutazione effettuata è aggiornata e contiene la valutazione dei rischi dei lavori atipici

Sì

No



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Prevenzione incendi

E' stato redatto un piano di emergenza ed evacuazione? (obbligatorio solamente per quelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco e comunque per tutte le aziende con almeno 10 addetti)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Sono presenti sistemi antincendio (estintori portatili, idranti)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Viene effettuata la manutenzione/verifica semestrale degli estintori da ditta specializzata?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Viene effettuata la prova annuale di evacuazione?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Siete soggetti a controllo obbligatorio dei <u>VV.F.</u> (obbligo di CPI?) Quando scade il CPI?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

SEZIONE IMPIANTI E VERIFICHE PERIODICHE

Impianti elettrici

E' presente la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' dell'impianto elettrico?

E' stata denunciata l'installazione dell'impianto di messa a terra presso i competenti uffici ISPESL ed ASL (modello B prima del 2001, semplice spedizione dalla dichiarazione di conformità dell'imp. elettrico ad ASL e ISPESL per gli anni successivi)?

L'impianto di messa a terra viene sottoposto a regolari verifiche periodiche da parte di ASL o ORGANO ABILITATO PRIVATO? (si ricorda che la verifica è obbligatoria e deve essere effettuata ogni 5 anni od ogni 2 anni nel caso di attività a maggior rischio di incendio)

Quale è la periodicità di verifica del vostro impianto di messa a terra (ANNI)? Data dell'ultima verifica: _____

5

2

Impianti termici e condizionamento

E' presente il certificato di conformità degli impianti termici?

E' presente il certificato di conformità degli impianti di condizionamento?

Quale è il combustibile utilizzato dalla caldaia?

La caldaia installata ha più di 30.000 kcal/h e produce acqua calda?

Se si, è stata inoltrata a suo tempo la denuncia di installazione presso i competenti uffici ISPESL?

La caldaia viene sottoposta a regolare manutenzione annuale da parte di impresa abilitata?



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE		
Vengono forniti i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori?		
Viene fatto firmare un foglio di presa in consegna dei DPI ai lavoratori che li ricevono?		
La scelta dei DPI ed in particolare delle eventuali scarpe antinfortunistiche, viene effettuata in concordanza con i lavoratori che devono utilizzarli?		
Il personale è stato addestrato al loro utilizzo? (fornire verbale di addestramento)		
SEZIONE ALTRI RISCHI		
Avete dei dipendenti che lavorano fuori sede?		
Se sì, sono dotati di DPI, materiale per primo soccorso ed estintore?		
Ricorrete all'impiego di lavoratori interinali?		
Ricorrete all'impiego di lavoratori di cooperative?		
Avete stipulato contratti di appalto con ditte esterne chiamate ad operare periodicamente presso la vs. sede/sedi?		
Avete redatto un documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI art. 26 del Dlg ^s 81/08) tra voi e le ditte esterne?		



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

**PER ULTERIORI CHIARIMENTI SU
DVR E/O PROCEDURE
STANDARDIZZATE VEDI ANCHE
INTERPELLO N. 7/2012 DEL
15.11.2012**



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 7/2012

Roma, 15 novembre 2012

Alla CNA

*Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa*

Prot.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 22/11/2012
Prot. 37 / 0021856 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

PROCEDURE STANDARDIZZATE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

***Realizzato secondo le procedure standardizzate
ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.***



CORSI FORMAZIONE SICUREZZA

CORSO ANTINCENDIO

- Obbligatorio per tutte le aziende/studi che occupano almeno un lavoratore;
- Il corso consiste nella istruzione all'utilizzo delle apparecchiature antincendio e nella gestione del rischio.
- **Il corso ha validità 3 anni** e deve essere aggiornato dopo tale periodo

CORSO PRIMO SOCCORSO

- Obbligatorio per tutte le aziende/studi che occupano almeno un lavoratore;
- Il corso consiste nella gestione del rischio, (breve pratica nella gestione dello infortunato e cenni sulla rianimazione).
- **Il corso ha validità 3 anni** e deve essere aggiornato dopo tale periodo



ORDINE
DEI CONTABILI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza R.L.S

- Il corso è obbligatorio per tutte le aziende/studi che occupino almeno un lavoratore.
- Per le aziende che occupano più di un lavoratore, il Responsabile dei Lavoratori viene eletto tramite votazione da parte dei lavoratori in seguito alla candidatura dello stesso. Deve poi, una volta eletto, frequentare un corso da 32 ore promosso dal datore di lavoro. Il corso non ha scadenza, ma deve essere aggiornato annualmente
- Tale persona deve essere indicata all'interno del D.V.R.
- Il corso deve essere aggiornato annualmente.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

Formazione dei dipendenti

- E' obbligatorio che ogni lavoratore riceva informazione adeguata circa i rischi presenti sul luogo di lavoro, e sui dispositivi di protezione individuale, (D.P.I.).
- Il corso di sicurezza, composto da una formazione base + specifica, è obbligatorio per tutti i lavoratori ed ha durata complessiva di 8 ore formative (per gli studi);
- La formazione deve avvenire tramite collaborazione con Ente Bilaterale autorizzato (EBIPRO) [Ebipro](http://www.ebipro.it/)
- <http://www.ebipro.it/> Richiedi la documentazione in materia di salute e sicurezza a info@ebipro.it. **E.BI.PRO.** - Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma tel. 06 5918786 fax 06 83515919 C.F. ... **Profilo ENTE BILATERALE NAZIONALE E.BI.PRO.** art. 5 del CCNL degli Studi Professionali Costituito dalle Parti Sociali il 27 gennaio 2009
- Esiste una formazione specifica per i soggetti che devono ricoprire ruoli di responsabilità (preposto)